



Servizio studi del Senato

# Elementi di valutazione sui progetti di atti legislativi dell'UE



N. 25

## ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

<b>TITOLO ATTO:</b>	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il <a href="#">regolamento (UE) 2016/794</a> per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione
<b>NUMERO ATTO</b>	<a href="#">COM(2020) 796</a>
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2020/0349 (COD)
<b>AUTORE</b>	Commissione europea
<b>DATA DELL'ATTO</b>	09/12/2020
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	02/02/2021
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	30/03/2021
<b>ASSEGNATO IL</b>	04/02/2021
<b>DEFERIMENTO PER MERITO</b>	1 <sup>a</sup> Commissione permanente
<b>OGGETTO</b>	La proposta è volta a rafforzare il mandato di Europol per far sì che questa disponga di capacità e strumenti che aiutino efficacemente gli Stati membri nella lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.
<b>BASE GIURIDICA</b>	Articolo 88 del <a href="#">Trattato sul funzionamento dell'Unione europea</a> (TFUE). Il paragrafo 1 di tale articolo stabilisce che Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione. Prevede inoltre che Europol sia disciplinata mediante regolamento da adottarsi secondo la procedura legislativa ordinaria.
<b>PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ</b>	Come evidenziato dalla Commissione europea la proposta in esame è conforme al principio di <b>sussidiarietà</b> in termini di: <u>necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione</u> in quanto l'obiettivo del regolamento - vale a dire sostenere e potenziare l'azione dei servizi di contrasto degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e lotta contro la

criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione - non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per il carattere transfrontaliero delle forme gravi di criminalità e del terrorismo e per la necessità di una risposta coordinata alle connesse minacce alla sicurezza, può essere conseguito meglio a livello di Unione, in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del [Trattato sull'Unione europea](#) (TUE);

valore aggiunto per l'Unione in quanto la proposta creerà economie di scala a livello dell'UE, consentendo di far fronte efficacemente a sfide che altrimenti dovrebbero venire affrontate a costi più elevati con una serie di 27 singoli provvedimenti nazionali, o a sfide che, per il loro carattere transnazionale, non avrebbero alcuna soluzione a livello nazionale.

La Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di **proporzionalità** poiché si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

*Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale. La [relazione governativa](#) prevista dall'art. 6, comma 5, della medesima legge, è stata inviata alle Camere il 2 marzo 2021 e dichiara la proposta conforme all'interesse nazionale<sup>1</sup>.*

## 1) CONTESTO NORMATIVO

L'iniziativa legislativa in oggetto si inserisce nel contesto di politiche dell'UE, adottate o avviate dall'entrata in vigore del regolamento Europol del 2016: per quanto riguarda la **cooperazione con le parti private**, le proposte normative relative alla [rimozione dei contenuti terroristici online](#), agli [ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale](#) e alle [norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali](#); per quanto riguarda la condivisione delle **informazioni provenienti da Paesi terzi** su sospetti e criminali, il [quadro per l'interoperabilità](#) fra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, il [sistema d'informazione Schengen](#) (SIS), il [sistema di ingressi/uscite](#) (EES), il [sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi](#) (ETIAS) e il [proposto potenziamento del sistema di informazione visti](#) e del [sistema Eurodac](#); la cooperazione di Europol con altri **organismi o agenzie dell'Unione**, in particolare con la [Procura europea](#) (EPPO), con [Eurojust](#) (l'Agenzia dell'UE per la cooperazione giudiziaria penale), con [ENISA](#) (l'Agenzia europea per la cibersicurezza), con l'[Ufficio europeo per la lotta antifrode](#) (OLAF) e con l'[Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera](#) (Frontex); per quanto riguarda l'**innovazione**, i finanziamenti dell'UE relativi alla sicurezza nell'ambito di [Orizzonte 2020](#), del [Fondo sicurezza interna](#), di [Orizzonte Europa](#) e del [programma Europa digitale](#) per il 2021-2027, nonché la [strategia europea per i dati](#), il [Libro bianco sull'intelligenza artificiale](#) e i lavori per la *governance* degli spazi comuni europei di dati; per quanto riguarda la **cooperazione con i Paesi terzi**, le politiche esterne dell'Unione, in particolare il lavoro delle delegazioni dell'UE e degli esperti in materia di antiterrorismo/sicurezza nei Paesi terzi e le missioni e le operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune; la legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati, in particolare i **diritti fondamentali** quali sanciti dalla [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#).

## 2) SINTESI DELLE MISURE PROPOSTE

---

<sup>1</sup> Per approfondimenti vd. la Nota UE n. [71](#) a cura del Servizio Studi del Senato.

L'iniziativa legislativa fa parte di un pacchetto di misure presentate dalla Commissione il 9 dicembre 2020 per rafforzare la risposta dell'Unione alla minaccia terroristica, che comprende, oltre alla proposta in oggetto, la [comunicazione](#) sul programma di lotta al terrorismo dell'UE e una [proposta legislativa](#) che, per consentire a Europol di inserire dati nel SIS, modifica il [regolamento \(UE\) 2018/1862](#) sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del **sistema d'informazione Schengen (SIS)** nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale<sup>2</sup>.

La proposta legislativa dispone che **Europol** svolga i compiti di seguito indicati:

- 1) cooperare efficacemente con le **parti private** per combattere l'utilizzo, a fini criminali, di servizi transfrontalieri (come i servizi di comunicazione, bancari o di trasporto). Europol potrà, in particolare, ricevere dati personali direttamente da parti private in **situazioni di crisi**, ossia per prevenire la diffusione di contenuti terroristici o di estremismo violento *online* relativi a un fatto in corso o recente del mondo reale, ritraenti un danno perpetrato o imminente alla vita o all'integrità fisica e diretti o aventi l'effetto di intimidire gravemente la popolazione;
- 2) **trattare serie di dati ampie e complesse ("big data")** a sostegno delle indagini penali;
- 3) in materia di **ricerca e innovazione**, supportare gli Stati membri nell'uso delle tecnologie emergenti per la prevenzione e il contrasto delle forme di criminalità rientranti nell'ambito degli obiettivi dell'Agenzia;
- 4) previa consultazione degli Stati membri, e previa autorizzazione del direttore esecutivo, inserire nel **sistema d'informazione Schengen** i dati sulla presunta implicazione di un cittadino di un Paese terzo in un reato di competenza dell'Agenzia, di cui è a conoscenza grazie a informazioni ricevute da Paesi terzi o da organizzazioni internazionali;
- 5) potenziare la **cooperazione con i Paesi terzi**. L'iniziativa legislativa prevede la possibilità, per il direttore esecutivo di Europol, di autorizzare categorie di trasferimenti di dati personali a Paesi terzi;
- 6) nel caso in cui ritenga che debba essere avviata un'indagine penale su un **reato che lede un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione**, chiedere alle autorità competenti di uno Stato membro di avviare, svolgere o coordinare una tale indagine, anche in assenza del requisito della natura transfrontaliera del reato in questione;
- 7) rafforzare la cooperazione con l'**EPPO** e con l'**Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)** per individuare i casi di frode, di corruzione, e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione;
- 8) assolvere a nuovi obblighi di **rendicontabilità** nei confronti del **gruppo di controllo parlamentare congiunto**;
- 9) svolgere **analisi operative congiunte** con gli Stati membri, ai fini di una collaborazione rafforzata in indagini specifiche.

La proposta rafforza inoltre **il quadro per la protezione dei dati** applicabile a Europol<sup>3</sup>.

La Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto (cfr. [SWD\(2020\)543](#) e [SWD\(2020\)544](#)), dalla quale emerge che il **pacchetto delle opzioni strategiche prescelte** doterebbe Europol di solidi strumenti e capacità per intensificare il sostegno agli Stati membri nella lotta alle minacce emergenti, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Inoltre, sotto l'aspetto sociale ed economico, tali opzioni gioverebbero in ultima analisi ai cittadini, che beneficerebbero, direttamente e indirettamente, del calo dell'indice di criminalità, della riduzione dei danni economici e dei minori costi connessi alla sicurezza.

---

*A cura di Viviana Di Felice*

*11 marzo 2021*

---

<sup>2</sup> Sulla proposta vd. Elementi di valutazione [N. 17](#), a cura del Servizio Studi del Senato.

<sup>3</sup> Artt. 27 *bis*, 30, 33 *bis*, 39 *bis*, 41 *bis* e 41 *quater*.